



Come tutti gli anni il mese di marzo è carico di adempimenti legali e fiscali che vedono il Fondo impegnato su vari fronti. Nonostante ciò non vogliamo lasciare gli aderenti senza il consueto numero della nostra rivista mensile. Proprio per il tempo ridotto che rende impossibile fornire un solo argomento strutturato, abbiamo raccolto alcuni quesiti che abbiamo girato al nostro Direttore pregandolo di trovare un po' di tempo per fornire, come sempre, risposte semplici e chiare.

Nel ringraziarvi per il continuo interesse dimostrato verso il nostro mensile vi chiediamo di continuare a non farci mancare i vostri quesiti e il vostro supporto.

Buona lettura

Il Comitato Comunicazione

MARZO 2015

Gentilissimi Aderenti, mi associo ai ringraziamenti del Comitato Comunicazione e spero che questo numero "anomalo" sia di vostro gradimento.



MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE DOPO L'ETA' PENSIONABILE

Vorrei proporre un chiarimento sulle eventuali limitazioni temporali esistenti nel mantenere attiva la posizione anche dopo conseguimento della pensione. In particolare esistono considerazioni fiscali / altro che impongano / suggeriscano il disinvestimento nel caso si superi anche l'età pensionabile massima? (cioè i 66 /67anni)?. (decadenza detrazioni fiscali...). Nel mio caso - raggiunti i requisiti contributivi e di anzianità - percepisco la pensione dal 1 ottobre 2014 ma al momento vorrei tenere la posizione (quale investimento remunerativo "tranquillo e valido") sino a necessità familiari future.

La domanda è molto interessante e articolata, ma cerchiamo di fornire una risposta sintetica e semplice: non esistono considerazioni fiscali, contrattuali o remunerative che inducano a riscattare in date limite le somme accantonate. La sua scelta di mantenere aperta la posizione, anche dopo il pensionamento, è senza dubbio valida in quanto le consente di continuare a beneficiare di rendimenti interessanti e garanzie sul capitale depositato e sul rendimento. A questo si aggiunga che, con il passare del tempo, nel caso volesse in futuro chiedere l'erogazione totale o parziale in forma di rendita, la stessa risulterebbe tanto più alta quanto più alta sarà l'età del beneficiario al momento della richiesta.

ANTICIPAZIONI E REINTEGRI

– Ho sentito parlare della possibilità di reintegrare le anticipazioni sul capitale accantonato dal 2007. È possibile utilizzare la contribuzione ordinaria per il reintegro?

La questione non trova soluzioni normative specifiche, tuttavia non è possibile scartare del tutto tale facoltà.

Infatti, dall'interpretazione letterale della norma non può escludersi che anche tale contribuzione, se esplicitamente dichiarato, possa assolvere alla funzione reintegratoria. Peraltro la contribuzione può essere sospesa in qualsiasi momento, dunque sebbene rispondente ai minimi della contrattazione collettiva, ha un fondamento volontaristico che l'iscritto potrebbe direzionare allo scopo di reintegrare anticipazioni pregresse. L'opportunità in commento appare tanto più plausibile per i casi in cui l'iscritto superi facilmente il plafond di deducibilità.

– Sono un aderente che ha ricevuto in eredità dal coniuge, in regime di comunione legale dei beni, l'immobile in cui abitavamo, posso chiedere l'anticipazione per ristrutturazione?

Secondo gli orientamenti Covip, uno dei presupposti per la legittimità della richiesta di anticipazione è la proprietà dell'immobile in capo all'iscritto o al figlio.

Nel caso prospettato l'immobile non rientra nel patrimonio dell'iscritto che avanza la richiesta poiché il bene in questione ricevuto in eredità rimane estraneo al regime di comunione legale qualificandosi come "bene personale" a norma dell'art. 179 c.c.

– Sono un aderente comproprietario al 50% con mia moglie della prima casa di abitazione. A seguito di sentenza di separazione l'immobile è stato assegnato a mia moglie. Posso chiedere l'anticipazione qualora intendessi acquistare anche la quota di proprietà di mia moglie (pari al restante 50 % della casa coniugale)?

In questo caso si tratta di acquistare lo stesso immobile di cui si possiede parte della proprietà e che costituisce dimora familiare presupponendo ovviamente che ci sia il consenso del coniuge assegnatario. La possibilità di acquistare la quota dell'immobile a seguito di separazione è generalmente ammessa, per cui si ritiene che anche rispetto alla fattispecie in commento si possa procedere erogando l'anticipazione proporzionalmente alla quota da acquistare.

Non è invece ammessa la possibilità di chiedere anticipazioni per l'acquisto di un nuovo immobile da parte di un aderente in presenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge separato.

DISOCCUPAZIONE E INOCCUPAZIONE

– Lo stato di inoccupazione utile al riscatto può essere dimostrato anche se si è svolta attività lavorativa saltuaria?

La competenza a certificare lo stato di disoccupazione è demandata ai Centri per l'impiego presso cui il lavoratore ha comunicato la propria disponibilità a lavorare.

È possibile conservare lo stato di disoccupazione anche in concomitanza di attività lavorativa da cui derivi un reddito annuale non superiore a 8.000 euro lordi, in caso di lavoro subordinato, e non superiore a 4.800 euro lordi se la prestazione è di natura autonoma (Cfr. art. 7, comma 7 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76).

– Sono un aderente "differito", vorrei sapere in cosa consiste l'attestazione dello status di inoccupato specie per soggetto diverso da lavoratore subordinato e quali sono i requisiti?

Nel caso del lavoratore autonomo tendenzialmente si considera come "best practice" l'attestazione dell'inoccupazione tramite chiusura della partita iva.

Il D.Lgs 297/2001, nel definire lo stato di disoccupato, fa riferimento al mancato svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia subordinata che di lavoro autonomo. Tuttavia lo stato di disoccupazione si conserva anche in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

La soglia è la seguente: euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori c.d. "occasional").

Inoltre, Covip, nella risposta a quesito analogo fa cenno, per i casi più controversi, alla possibilità di utilizzo di un'autocertificazione, salvo l'onere per il fondo di effettuare dei controlli.

RISCATTO PER INVALIDITA' TOTALE

– Sono un aderente che ha già ottenuto il riscatto totale per invalidità sopravvenuta e poi mi sono iscritto nuovamente al fondo, posso avanzare una nuova richiesta di riscatto per invalidità in base alla certificazione di un aggravamento dello status precedentemente attestato?

Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Autorità di vigilanza il fondo pensione non può dar seguito ad una nuova richiesta di riscatto trattandosi di un evento precedente all'iscrizione, sulla base del quale è già stata operata la chiusura della posizione accumulata presso il fondo.

PENSIONAMENTO ALL'ESTERO

– Sono un aderente al fondo pensione che vive e lavora all'estero, al momento della richiesta di erogazione della prestazione finale, deve tener conto dell'età pensionabile vigente in Italia o quella del Paese in cui risiedo e lavoro?

L'art. 11 del D.Lgs 252/2005 nel regolare l'accesso alla prestazione pensionistica fa riferimento al momento del pensionamento previsto dal regime applicabile. Trattandosi di lavoratore residente all'estero, si dovrà considerare utili i requisiti di pensionamento del Paese nel quale risiede. In generale il "pensionato", a prescindere dal luogo in cui si trovi, potrà richiedere la prestazione di previdenza complementare maturata presso il fondo pensione italiano.

CESSIONE DEL V

– In presenza di un contratto di cessione del V e di un contratto di delega di pagamento facenti capo a finanziarie differenti quale prevale? Nel mio caso il datore di lavoro ha versato il Tfr maturato in azienda in favore della società con la quale è stato stipulato il contratto di cessione del V, anche se quest'ultimo è stato sottoscritto e notificato al fondo in un tempo successivo rispetto alla delega di pagamento, in base ad un criterio di "preferenza" della cessione del V rispetto alla delega di pagamento. E' corretto?

Il fondamento normativo dell'argomentazione addotta va rintracciato nel DPR 180/1950 che disciplina la cessione del quinto (e non la delega di pagamento che è cessione ulteriore e volontaria concordata con il datore di lavoro). Quella normativa individua nel TFR la garanzia prima da escutere in caso di insolvenza del lavoratore solo rispetto alla cessione del quinto.

Dunque la differenza consisterebbe nel fatto che la garanzia del TFR per la cessione del quinto è sancita a livello normativo mentre per la delega di pagamento deriva dalle definizioni statuite a livello contrattuale. In realtà va osservato che innanzitutto una trasposizione pedissequa delle regole valide per il TFR alla posizione di previdenza complementare non è sancita esplicitamente a livello normativo. Inoltre, il vincolo sulla posizione deriva dalla notifica del contratto (sia esso cessione quinto o delega) ed è fissato al momento della notifica. Trattandosi di cessione per via negoziale da parte dell'aderente-lavoratore alla finanziaria dei diritti vantati verso il fondo pensione, l'apposizione del vincolo e la conseguente escussione della garanzia dovrebbe seguire l'ordine cronologico delle notifiche.

– Il dipendente che ha in corso una cessione del quinto dello stipendio può trasferire il TFR pregresso rimasto in azienda al fondo pensione?

Il versamento del TFR pregresso al fondo pensione segue i meccanismi civilistici dell'anticipazione ex art.2120 e ss c.c. In caso di cessione del quinto dello stipendio l'anticipo del TFR è precluso essendo lo stesso posto ex lege integralmente a garanzia del debito contratto.

Pertanto in caso di cessione del quinto il TFR pregresso accumulato in azienda potrebbe essere versato al fondo solo una volta estinto il finanziamento ovvero per la parte eccedente il debito contratto. Il TFR maturando, invece, può essere senza dubbio versato.

– Il fondo pensione può costituire oggetto di pegno?

In base ad una logica analoga a quella che sottende la concessione in garanzia della posizione di previdenza complementare in favore di un istituto di credito per cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento, le prestazioni del fondo pensione, in quanto crediti futuri, potrebbero costituire oggetto di pegno sempre che si osservino le formalità previste per questa forma di garanzia. L'oggetto della garanzia riguarderà gli importi cedibili tenendo a mente l'art. 11, comma 10, d.lgs 252/2005. Secondo la citata disposizione la posizione in fase di accumulo è intangibile; le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni per spese sanitarie sono cedibili nei limiti di un quinto; le restanti causali di anticipazione e i riscatti sono interamente cedibili. Non vi sono precedenti in quanto le prestazioni future sono incerte nell'ammontare e nel tempo in cui spetteranno.

FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO

– Sono un aderente e ho intenzione di iscrivere il figlio come fiscalmente a carico. Mio figlio non vive con me (coniuge separato) e mia moglie gode della detrazione per familiari fiscalmente a carico nella misura del 100%. Posso comunque iscrivere mio figlio e usufruire della deduzione dei contributi? Va premesso che mio figlio ha un reddito complessivo inferiore ai 2.840,51 euro per cui rientra nei limiti reddituali.

In questo caso la situazione è complessa ma risolvibile prendendo il dettato più favorevole delle Entrate: la deduzione dei contributi di previdenza complementare compete anche per i contributi versati per le persone fiscalmente a carico "se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi".

Va precisato che una interpretazione letterale dovrebbe ridurre parzialmente questa possibilità: se il figlio ha un reddito, sia pure sotto soglia, la deduzione dovrebbe farla valere prioritariamente e direttamente il figlio, per quanto nel caso di specie sia inutile o comunque poco conveniente, dato l'ammontare esiguo di reddito del figlio.

Le Entrate, in altra tesi difatti, consentono la deduzione in favore del genitore solo per la parte eccedente il reddito del figlio (esempio: figlio percepisce un reddito di 1.000 euro. Se il genitore versa 1.500 euro, può dedurre dal proprio reddito complessivo solo 500 euro. Si presume che l'importo di 1.000 euro sia stato sostenuto utilizzando l'esiguo reddito del figlio).

TFR

Per quanto riguarda il TFR e il dilemma: farselo liquidare in busta paga, lasciarlo in azienda o versarlo al Fondo, consiglio di leggere il numero di novembre 2014.